
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI
(v.1 – 21/01/2025)

Validità dal 21 Gennaio 2025

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali.....	4
1.1	Definizioni	4
1.2	Difformità tra documenti contrattuali	6
1.3	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.....	7
1.4	Osservanza della Legge	7
1.5	Antiterrorismo.....	8
1.6	Responsabilità amministrativa delle Società ex Decreto 231	8
1.7	Reati contro il patrimonio culturale	9
1.8	Documentazione da fornire.....	9
1.9	Dichiarazioni dell'Appaltatore.....	9
1.10	Responsabilità.....	10
1.11	Assicurazioni	10
1.12	Comunicazioni, disposizioni e istruzioni	12
1.13	Ausiliari dell'Appaltatore	12
1.14	Tutela dei dati personali e Sicurezza Informatica.....	14
1.15	Obblighi di riservatezza.....	15
1.16	Esclusione di ogni diverso accordo.....	16
2	Subappalto e Cessione del Contratto.....	16
2.1	Subappalto	16
2.2	Divieto di cessione del Contratto.....	17
3	Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente	18
3.1	Generalità.....	18
3.2	Sistemi di gestione salute e sicurezza e tutela ambientale	18
3.3	Norme antinfortunistiche e informazione sugli infortuni	18
3.4	Art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni	19
3.5	Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni	19
4	Verifiche del Committente - Referenti.....	20
4.1	Controlli e verifiche del Committente	20
4.2	Referente dell'Appaltatore e comunicazione nominativi preposti.....	20
5	Esecuzione del Contratto	21

5.1	Esecuzione delle Attività	21
5.2	Prevenzione e risarcimento dei danni	21
5.3	Sospensione dei lavori per fatto proprio del Committente	21
5.4	Sospensione delle Attività da parte del Committente con giustificato motivo	22
5.5	Spostamento dei termini contrattuali	22
5.6	Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le Attività	23
5.7	Esecuzione in danno	23
5.8	Livelli di Servizio garantiti e Penali	23
6	Prezzi contrattuali	24
6.1	Remuneratività dei prezzi contrattuali	24
6.2	Varianti e loro valutazione economica	24
6.3	Invariabilità dei corrispettivi.....	25
7	Pagamenti.....	25
7.1	Modalità di pagamento e interessi	25
7.2	Compensazione e Sospensione dei pagamenti.....	25
7.3	Divieto di cessione dei crediti.....	25
8	Garanzie	26
8.1	Garanzie	26
9	Risoluzione e Recesso.....	26
9.1	Clausola risolutiva espressa	26
9.2	Diffida ad adempiere	27
9.3	Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa	27
9.4	Recesso unilaterale del Committente.....	27
9.5	Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto	27
10	Riserve, Deroghe a norme di legge, foro competente	28
10.1	Riserve	28
10.2	Deroghe a norme di legge.....	28
10.3	Foro esclusivo competente.....	28

1 Disposizioni Generali

1.1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- 1.1.1 "**Accettazione**": indica la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore della Lettera d'Ordine per accettazione integrale e incondizionata dell'impegno dell'Appaltatore medesimo all'esecuzione delle Attività oggetto del Contratto in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nello stesso.
- 1.1.2 "**Advanced Payment Bond**": ha il significato di cui all'articolo 8.1.
- 1.1.3 "**Appaltatore**": indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata alla prestazione di un servizio a favore del Committente con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- 1.1.4 "**Attività**": indica l'insieme delle attività finalizzate alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
- 1.1.5 "**Ausiliari**": indica i collaboratori dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione delle Attività (ivi inclusi i distaccati).
- 1.1.6 "**Autorità**" indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.1.7 "**Committente**": indica, la società indicata nella Lettera d'Ordine, tra quelle del Gruppo Sorgenia riportate al seguente indirizzo: <https://sorgenia.it/governance>.
- 1.1.8 "**Contratto**": indica il contratto d'appalto di servizi, perfezionato mediante ricezione, da parte del Committente, dell'Accettazione, con il quale l'Appaltatore assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la prestazione di un servizio ai sensi dell'articolo 1655 e seguenti del Codice Civile. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato nella Lettera d'Ordine (come di seguito definita), include e si compone dei seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- (i) "**Lettera d'Ordine**": indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, le Parti, l'oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le condizioni economiche ed i termini specifici applicabili;
 - (ii) "**Specifiche Tecniche**": se presente e applicabile, indica il documento contenente la descrizione delle prescrizioni di carattere tecnico a cui l'Appaltatore deve attenersi nell'esecuzione delle Attività;
 - (iii) "**Condizioni Generali**": indica le presenti condizioni generali di Contratto, che il Committente ha messo a disposizione dell'Appaltatore e che si applicano a ogni contratto di appalto d'opera o di servizi di cui è parte il Committente;
 - (iv) "**Elenco Prezzi**": indica il documento che contiene i corrispettivi per l'esecuzione del Contratto;

- (v) “**DUVRI**”: se presente e applicabile indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.1.9 “**Decreto 231**”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.1.10 “**Documentazione Contrattuale**”: indica la documentazione costituente il Contratto ivi inclusa quella elencata e definita nel precedente paragrafo 1.1.8, salvo diversamente stabilito nella Lettera d’Ordine, nonché ogni allegato alla stessa.
- 1.1.11 “**Forza Maggiore**”: indica quelle circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal Contratto che sono fuori dal controllo delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle Parti e che impediscono ad una delle Parti l’adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di Forza Maggiore:
 - (a) le guerre, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo o sabotaggio che siano dichiarati dalla pubblica autorità;
 - (b) gli scioperi a carattere nazionale o locale o le occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale (diversi da scioperi o manifestazioni di protesta aziendali dell’Appaltatore o dei subappaltatori);
 - (c) provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sull’esecuzione delle Attività e non dipendenti da responsabilità dell’Appaltatore;
 - (d) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, i terremoti ed altri simili eventi;
 - (e) accadimento di condizioni meteorologiche o idrologiche che possano secondo il Committente pregiudicare la sicurezza presso la Sede Operativa.

Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di Forza Maggiore i ritardi imputabili ai subappaltatori. Resta inteso che, se l’evento di forza maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi il Committente avrà la facoltà di recedere dal Contratto.

- 1.1.12 “**Informazioni Riservate**”: indica le informazioni di cui al successivo paragrafo 1.15.
- 1.1.13 “**Legge**” o “**Normativa Applicabile**”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie ivi inclusi i regolamenti applicabili, norme tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità.
- 1.1.14 “**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 1.1.15 “**Parte**”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “**Parti**” indica congiuntamente l’Appaltatore e il Committente.
- 1.1.16 “**Performance Bond**”: ha il significato di cui all’articolo 8.1.
- 1.1.17 “**Sanzioni**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.5.

Si precisa quanto segue:

- a. per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) è la principale agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile dell’amministrazione delle sanzioni. L’OFAC mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito <https://ofac.treasury.gov/>), come segue:

- i. Sanzioni complete. L'OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, il Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina;
 - ii. Sanzioni basate su elenchi. L'OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli elenchi delle sanzioni dell'OFAC, compreso l'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (l'"Elenco SDN"). È importante sottolineare che l'OFAC considera "bloccata" e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate nell'Elenco SDN, anche se l'entità non è essa stessa designata nell'Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l'OFAC ha inserito nell'Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe;
 - iii. Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all'interno di settori specifici dell'economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni settoriali imposte dall'OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina.
- b. per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea ("Sanzioni dell'UE"), l'Unione europea adotta oltre quaranta regimi sanzionatori distinti (si veda sito <https://sanctionsmap.eu/#/main>). Le Sanzioni dell'UE sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell'Unione europea, ma sono principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente.
- 1.1.18 "**Sede Operativa**": indica la sede operativa in cui si trova, a seconda dei casi, ciascuna centrale e/o ufficio del Committente specificata nella Lettera d'Ordine;
- 1.1.19 "**Soggetti Autorizzati**": ha il significato di cui al paragrafo 1.15.2
- 1.1.20 "**Warranty Bond**": ha il significato di cui all'articolo 8.1.

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

- 1.2.1 Con riferimento alla Documentazione Contrattuale le Parti stabiliscono che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati; (ii) in caso di incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente tempestivamente e, comunque, prima di aver iniziato l'esecuzione della relativa prestazione. Spetta al Committente indicare a quali prescrizioni l'Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest'ultimo sin d'ora a qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva anche di natura economica.

1.3 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

- 1.3.1 L'Appaltatore si obbliga e assume la piena e completa responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte, secondo i più elevanti standard del settore, con propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, dell'Attività oggetto del Contratto nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo. L'Attività verrà svolta dall'Appaltatore a propria cura e rischio, rimanendo a proprio esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto della normativa applicabile) in modo da garantire ed assicurare che l'Attività soddisfi pienamente i requisiti pattuiti con il Committente.
- 1.3.2 L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore nella Documentazione Contrattuale è solo esemplificativa e non limitativa, laddove si rendesse necessario apportare variazioni rispetto alle previsioni e indicazioni della Documentazione Contrattuale necessarie all'esecuzione a regola d'arte dell'Attività oggetto del Contratto, i costi, gli oneri e le spese relative a dette variazioni sono, per espresso accordo delle Parti, a completo carico dell'Appaltatore, ciò in deroga all'art. 1660 del Codice Civile.
- 1.3.3 L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
- eseguire le Attività senza causare interferenze e/o interruzioni allo svolgimento delle attività lavorative/operative del Committente e/o di terzi;
 - adottare tutte le precauzioni e iniziative necessarie o anche soltanto utili per prevenire danni a persone e proprietà durante l'esecuzione del Contratto, esonerare e proteggere il Committente da qualsivoglia responsabilità, onere o azione legale avviata da terzi, inclusi i dipendenti dell'Appaltatore o dei subappaltatori, in relazione all'esecuzione del Contratto o derivante dalle Attività.

1.4 Osservanza della Legge

- 1.4.1 L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dovrà attenersi ad ogni disposizione di Legge applicabile e di tempo in tempo vigente durante l'esecuzione dell'Attività.
- 1.4.2 È responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare al Committente l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.4.3 Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente a quanto previsto nel presente articolo 1.4 troveranno applicazione le garanzie di cui al successivo paragrafo 8.1, salvo e impregiudicato il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 9.1., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.5 Antiterrorismo

- 1.5.1 L'Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "**Sanzioni**", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.
- 1.5.2 L'Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto.

1.6 Responsabilità amministrativa delle Società ex Decreto 231

- 1.6.1 L'Appaltatore dichiara:
- a) di conoscere il contenuto del Decreto 231 e di impegnarsi – per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente - ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo;
 - b) di aver preso visione del Modello nella sua ultima versione adottata dal Committente, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo (entrambi consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it>), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti da parte dei suoi soggetti apicali e/o dipendenti e/o collaboratori, tramite gli specifici canali previsti dal Modello e disciplinati dalla “*Procedura per l’effettuazione di Segnalazioni – Whistleblowing*” reperibile all’indirizzo <https://www.sorgenia.it/governance>, alla sezione “*Whistleblowing Sorgenia SpA*”);
 - c) di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico di Gruppo (consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it>) e a rispettare i principi ivi contenuti in conformità a quanto previsto dalla suddetta lettera a).
- 1.6.2 L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale del Committente e determinante della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il Contratto.
- 1.6.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi di cui al Modello, da parte dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

- 1.6.4 La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

1.7 Reati contro il patrimonio culturale

- 1.7.1 È fatto espresso divieto all'Appaltatore di impossessarsi o occultare i beni che possano apparire di interesse culturale eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione delle Attività. In caso di ritrovamento, nel corso dell'Attività, di beni che possano apparire di interesse culturale, l'Appaltatore si impegna a segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Committente.

1.8 Documentazione da fornire

- 1.8.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell'inizio dell'Attività, qualora non già fornita in sede di qualifica del medesimo all'albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui quanto fornito in sede di qualifica sia non più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d'Ordine, la seguente documentazione:
- (i) visura camerale aggiornata e in corso di validità;
 - (ii) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
- 1.8.2 L'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest'ultimo indicate (anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione prevista dalle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l'accesso alla Sede Operativa) che saranno messe a disposizione dell'Appaltatore.
- 1.8.3 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 9.1, fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore e ferma restando la facoltà del Committente di vietare all'Appaltatore l'accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso adottate dal Committente.

1.9 Dichiarazioni dell'Appaltatore

- 1.9.1 L'Appaltatore dichiara di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto dei luoghi in cui deve essere svolta l'Attività, di tutte le condizioni ambientali, delle circostanze ed alee a esse connesse che possano avere influenza sull'esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi, così come dei vincoli derivanti dallo svolgimento contemporaneo di altre attività che vengono eseguiti presso la Sede Operativa del Committente, escludendosi pertanto l'applicazione dell'articolo 1664 del Codice Civile.

- 1.9.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all'attività del Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dei dispositivi di protezione individuale necessari.

1.10 Responsabilità

- 1.10.1 Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave e quant'altro previsto da inderogabili previsioni di legge, l'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai subappaltatori o dagli Ausiliari, comunque causati o subiti, obbligandosi a mantenere indenne il Committente nel senso più ampio, da qualsivoglia responsabilità anche indiretta da ogni danno, costo, spesa e/o perdita subito dal Committente e/o da terzi, sia esso danno emergente e/o lucro cessante, che sia conseguenza di un qualsiasi inadempimento e/o violazione delle obbligazioni assunte e/o delle dichiarazioni e garanzie rese dall'Appaltatore e/o dai soggetti dallo stesso incaricati ai sensi del Contratto

1.11 Assicurazioni

- 1.11.1 L'Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore a BBB:
- a. polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - b. polizza di responsabilità civile operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionicinquecentomila/00) che includa il personale diretto dell'Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;
 - c. polizza cyber risk, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).
 - d. ove applicabile, polizza di responsabilità civile terzi per i veicoli (RC Autoveicoli) di proprietà e autorizzati per l'uso presso il sito di esecuzione dell'Attività, in accordo ai termini e condizioni richiesti per Legge;
 - e. ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere di proprietà dell'Appaltatore utilizzate presso la Sede Operativa, con una somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;
 - f. ove applicabile, polizza di responsabilità civile professionale, con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - g. ove applicabile, polizza trasporti (Marine-Cargo) a copertura dei danni derivanti da sinistri che possano occorrere durante il trasporto dei materiali la Sede Operativa, che includa tra l'altro una clausola per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto.

- 1.11.2 Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del rischio e gli obblighi contrattuali inclusi nell'oggetto del Contratto.
- 1.11.3 L'Appaltatore avrà accesso alle aree interessate alle Attività solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza dell'operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurato.
- 1.11.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del Committente idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire la validità ed efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di dichiarazione incorretta e non veritiera, l'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente da tutti i danni da essa derivanti.
- 1.11.5 L'Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.
- 1.11.6 L'Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.
- 1.11.7 Le assicurazioni a carico dell'Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.
- 1.11.8 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave.
- 1.11.9 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza Maggiore.
- 1.11.10 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.
- 1.11.11 L'Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 1.11.12 Resta inteso tra le Parti che il Committente potrà in ogni caso essere libero di intraprendere un'azione legale contro l'Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 1.11.13 L'Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i subappaltatori in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l'intera durata del Contratto. La mancata stipulazione ovvero l'inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.

1.11.14 L'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai sensi del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata da terzi a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.

1.12 Comunicazioni, disposizioni e istruzioni

1.12.1 Le comunicazioni all'Appaltatore o al Committente avvengono per iscritto nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine.

1.13 Ausiliari dell'Appaltatore

1.13.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare l'esecuzione dell'Attività a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari. L'Appaltatore potrà altresì avvalersi dell'istituto del distacco, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di ricorso al distacco, l'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Committente, con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi, l'intenzione di avvalersi di tale istituto, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:

- (i) copia del contratto di distacco;
- (ii) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), contratto individuale di lavoro e buste paga aggiornate relative al personale distaccato.

1.13.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto.

1.13.3 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle Attività, debba modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali.

1.13.4 L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - senza oneri per il Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.

1.13.5 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal Committente per il controllo degli accessi.

1.13.6 L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari esponano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro. L'Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti presso la Sede Operativa che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati al Committente. Con riferimento agli eventuali distaccati, l'Appaltatore dovrà altresì garantire che la gestione amministrativa e l'assicurazione delle condizioni di lavoro siano conformi alla normativa sul distacco, inclusi gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza previsti dal D.Lgs. 81/2008, provvedendo a fornire eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalle autorità competenti.

- 1.13.7 L'Appaltatore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, l'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l'Appaltatore è tenuto:
- (i) con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli Ausiliari effettivamente presenti presso la Sede Operativa, muniti di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti dal Committente all'entrata della Sede Operativa
 - (ii) con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai propri Ausiliari attestante l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito;
 - (iii) con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali; nonché
 - (iv) con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità;
 - (v) ove applicabile, a garantire la validità e la conformità del rapporto con gli Ausiliari ai requisiti normativi, in particolare, a seconda del caso, agli artt. 29 (somministrazione di manodopera) e 30 (distacco) del D.Lgs. 276/2003, fornendo idonea documentazione al riguardo.
- 1.13.8 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura, avanzate da: (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali e assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta propria e degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado nonché qualsiasi richiesta risarcitoria, retributiva, contributiva e/o sanzionatoria di qualunque natura e tipologia (in particolare, se derivante dall'accertamento di somministrazione illecita o distacco irregolare del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto)..
- 1.13.9 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione delle Attività e/o l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire e a tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Committente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione e/o di tale irrogazione di sanzioni. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.
- 1.13.10 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, eventuali subappaltatori (ove autorizzati ai sensi del paragrafo 2.1.1 che segue) rispettino tutte le

obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l'obbligazione di presentare al Committente la documentazione richiesta. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.

- 1.13.11 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell'Appaltatore) alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l'obbligazione di cui al paragrafo 1.13.10 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.
- 1.13.12 L'inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 9.1., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore

1.14 Tutela dei dati personali e Sicurezza Informatica

- 1.14.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle "persone fisiche", che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto. Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
- 1.14.2 L'Appaltatore si impegna, per sé stesso e per gli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi del Contratto, a mantenere, per tutta la durata del medesimo, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, il d.lgs. 18 maggio 2018 n. 65, di recepimento della Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e s.m.i., nonché le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, qualora richiesto nella Lettera d'Ordine, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato nella propria azienda unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla Normativa Applicabile per tutta la durata del Contratto. Nel caso di richiesta di subappalto, le medesime dichiarazioni e garanzie dovranno essere rese dai subappaltatori ai fini dell'autorizzazione al subappalto medesima. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza e quelli dei subappaltatori secondo i livelli di sicurezza informativa individuati dalla Normativa Applicabile.
- 1.14.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità individuate nella Lettera d'Ordine, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli

di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L'Appaltatore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.

- 1.14.4 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere, presso l'Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori autorizzati, anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e l'Appaltatore si impegna sin d'ora, anche per i propri subappaltatori, a garantire al Committente l'accesso alle proprie e relative sedi e a tutte le informazioni ed i documenti pertinenti.
- 1.14.5 L'Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 48 ore dalla conoscenza dell'accaduto, nelle modalità indicate nella Lettera d'Ordine, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della Normativa Applicabile. L'Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che esso abbia a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

1.15 Obblighi di riservatezza

- 1.15.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:
- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
 - (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
 - (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla Legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultimo di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 1.15.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, da dipendenti o consulenti dell'Appaltatore (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili

a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.15.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso;
- (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
- (v) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

1.15.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

1.15.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.

1.15.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione, salvo diversamente stabilito nella Lettera d'Ordine.

1.16 Esclusione di ogni diverso accordo

1.16.1 Il Contratto non attribuisce alcun diritto di esclusiva in capo all'Appaltatore e non può costituire a favore dell'Appaltatore concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del Committente.

2 Subappalto e Cessione del Contratto

2.1 Subappalto

2.1.1 L'Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, le Attività oggetto del presente Contratto salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio delle Attività (ovvero entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso l'Appaltatore dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo

contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 9.1., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

- 2.1.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori in subappalto, l'Appaltatore resta, nei confronti del Committente, l'unico responsabile per l'esecuzione dell'Attività secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, a sua insindacabile discrezione, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.
- 2.1.3 Qualora il Committente autorizzi il subappalto, è obbligo dell'Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest'ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente con le presenti Condizioni Generali.
- 2.1.4 Il Committente ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subappaltatori impegnati all'interno della Sede Operativa del Committente ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 2.1.5 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente ritenga, a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inadeguato ad eseguire l'Attività, sarà facoltà del Committente richiedere la risoluzione del relativo contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo dell'esecuzione dell'Attività. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.
- 2.1.6 La risoluzione del subappalto non dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.
- 2.1.7 L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione del Contratto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.

2.2 Divieto di cessione del Contratto

- 2.2.1 Salvo le ipotesi di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2.2.2 In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 9.1., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 2.2.3 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. La cessione sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dalla data della notifica della stessa all'Appaltatore medesimo.

3 Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente

3.1 Generalità

- 3.1.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente previsti dalla Normativa Applicabile e nella Documentazione Contrattuale.
- 3.1.2 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'Attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative.
- 3.1.3 Resta inteso che, in conformità con gli articoli 15, 18, 26 e 97 comma 3 *ter* d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro dell'Appaltatore, nonché i dirigenti ed i preposti del medesimo, devono essere in possesso di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. A tal fine l'Appaltatore inoltrerà al Committente evidenza dei relativi attestati.
- 3.1.4 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo 3, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI (laddove applicabile) e/o, più in generale, della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto dal successivo paragrafo 9.1, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle Attività. L'Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore).

3.2 Sistemi di gestione salute e sicurezza e tutela ambientale

- 3.2.1 L'Appaltatore è informato dei sistemi di gestione del Committente ed è tenuto a fornire idonea informazione e formazione agli Ausiliari circa le procedure di salute e sicurezza e ambientali adottate dal Committente nella Sede Operativa in cui si svolge l'Attività.
- 3.2.2 L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i rischi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi all'Attività e alle attività interferenziali svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente ai fini: (i) della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi alle specifiche Attività; (ii) della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.

3.3 Norme antinfortunistiche e informazione sugli infortuni

- 3.3.1 L'Appaltatore, impegnandosi anche per gli Ausiliari, dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, alle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) applicabili nonché alle procedure del Committente in

modo tale da garantire che le Attività siano eseguite in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

- 3.3.2 In ogni caso, l'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.

3.4 Art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

- 3.4.1 Nel caso di affidamento dell'Attività all'Appaltatore all'interno della Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'Attività; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell'inizio delle Attività e durante il periodo dei lavori, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e dell'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dell'Attività.
- 3.4.2 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI.
- 3.4.3 Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore si impegna a consegnare senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché la autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Committente ai sensi delle proprie procedure interne messe a disposizione dell'Appaltatore per l'accesso alla Sede Operativa. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'accesso alla Sede Operativa del Committente è subordinato alla verifica dei requisiti tecnico professionali secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali del Committente.
- 3.4.4 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

3.5 Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo IV e successive modifiche e integrazioni

- 3.5.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l'Appaltatore deve redigere il POS, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'Attività e comunque entro il termine eventualmente stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l'Appaltatore deve

consegnare ai propri eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto.

- 3.5.2 Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al coordinatore per l'esecuzione delle Attività (CSE), che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS.
- 3.5.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.

4 Verifiche del Committente - Referenti

4.1 Controlli e verifiche del Committente

- 4.1.1 Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a controlli e verifiche, sulla piena e corretta esecuzione delle Attività e degli obblighi/adempimenti previsti dal Contratto. L'Appaltatore si impegna a garantire la massima collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli e verifiche. Resta inteso che il Committente potrà eseguire i predetti controlli e verifiche anche tramite consulenti esterni, propri rappresentanti e agenti.
- 4.1.2 Le Parti concordano che i controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.
- 4.1.3 Qualora il Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso ai propri obblighi assunti, la stessa potrà assegnare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l'esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all'Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all'Appaltatore. Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione dell'Attività, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

4.2 Referente dell'Appaltatore e comunicazione nominativi preposti

- 4.2.1 Prima dell'esecuzione delle Attività, l'Appaltatore si impegna a designare un proprio referente che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare l'esecuzione delle Attività dai propri Ausiliari.

- 4.2.2 Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del referente o del sostituto, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla loro sostituzione.
- 4.2.3 Il Committente provvederà a sua volta a nominare un proprio referente per la gestione del Contratto, il quale svolgerà tutti i compiti e funzioni connessi alla fase di esecuzione dello stesso, salvo che siano attribuiti ad altri soggetti.
- 4.2.4 Le Parti concordano che tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche ai sensi del Contratto saranno efficaci solo se trasmesse in conformità con le modalità pattuite nel Contratto e se indirizzate ai soggetti sopra indicati.

5 Esecuzione del Contratto

5.1 Esecuzione delle Attività

- 5.1.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività in modo professionale e a regola d'arte nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che possa impattare sull'esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto.
- 5.1.2 Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione delle Attività il Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature o altro comunque destinato allo svolgimento delle attività contrattuali, l'Appaltatore si obbliga alla custodia, conservazione e manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

5.2 Prevenzione e risarcimento dei danni

- 5.2.1 L'Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie o anche soltanto utili affinché i mezzi e strumenti utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.
- 5.2.2 L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente da qualsiasi danno, onere o passività di sorta e, in ogni caso, chiedendo l'immediata estromissione del Committente da tali giudizi.

5.3 Sospensione dei lavori per fatto proprio del Committente

- 5.3.1 Il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione parziale o totale delle Attività, dandone, con congruo preavviso, comunicazione all'Appaltatore, per iscritto con le modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

- 5.3.2 L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative Attività lasciando immutata la consistenza degli eventuali attrezzature, mezzi e/o materiali utilizzati per il compimento delle Attività e provvedendo alla loro custodia e conservazione.
- 5.3.3 La ripresa delle Attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo a mezzo comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.
- 5.3.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla spetta all'Appaltatore nel caso in cui la sospensione e/o le sospensioni perdurino fino alla metà del tempo contrattuale convenuto; in caso di superamento di detto periodo temporale l'Appaltatore avrà diritto ai sensi dell'art. 1382 c.c. soltanto alle spese generali fino a un massimo pari al 13% dell'importo del contratto, rapportate al periodo di durata della sospensione.
- 5.3.5 In ogni caso l'Appaltatore vanta il diritto allo slittamento del termine contrattuale proporzionato al periodo di durata della sospensione, salva diversa pattuizione delle Parti.
- 5.3.6 L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale sia totale e superi la durata continuativa di 180 (centottanta) giorni.
- 5.3.7 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

5.4 Sospensione delle Attività da parte del Committente con giustificato motivo

- 5.4.1 Il Committente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee totali o parziali dell'esecuzione delle Attività qualora:
- (i) cause di comprovata Forza Maggiore, Pubblico interesse, ragioni di necessità sopravvenuta, impediscano che le Attività procedano utilmente;
 - (ii) impedimenti dipendenti da circostanze speciali imprevedute di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dell'Attività.
- 5.4.2 Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto all'Appaltatore a compensi di sorta ivi compresi indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi spesa, spettando all'Appaltatore solo lo slittamento dei relativi termini contrattuali.
- 5.4.3 Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento della Attività risulti superiore a 180 (centottanta) giorni, le Parti potranno concordare l'eventuale compenso forfettario giornaliero all'Appaltatore per la custodia, conservazione e manutenzione delle attrezzature, mezzi e/o materiali in detto periodo.
- 5.4.4 La sospensione e la ripresa delle Attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo mediante comunicazione scritta nelle modalità e agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine e deve avvenire nella data ivi indicata.
- 5.4.5 Della sospensione delle Attività e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

5.5 Spostamento dei termini contrattuali

- 5.5.1 Nel caso di interruzione dell'Attività o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause di seguito elencate, l'Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare con il Committente:

- (i) eventi di Forza Maggiore.
- (ii) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 5.4 e 5;
- (iii) ritardi riferibili ad attività estranee al rapporto contrattuale e in carico a soggetti terzi diversi dai subappaltatori e/o Ausiliari dell'Appaltatore;

5.5.2 L'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente entro e non oltre 24 ore dal verificarsi di un evento di cui al paragrafo 5.5.1 che precede, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, il Committente determina per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell'Appaltatore.

5.5.3 Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volontà dell'Appaltatore, non costituisce motivo per una richiesta di maggiori oneri o maggior compenso da parte dello stesso, anche in deroga all'articolo 1664 del Codice Civile.

5.6 Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le Attività

5.6.1 Salvo quanto disciplinato al precedente paragrafo 5.5, per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le Attività dedotte in Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere compresa quella di cui all'art. 1460 c.c.

5.6.2 Per qualunque arbitraria sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 9.1., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

5.7 Esecuzione in danno

5.7.1 Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla ~~loro~~ esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

5.7.2 Tutti gli oneri e i costi che il Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta.

5.8 Livelli di Servizio garantiti e Penali

5.8.1 Qualora la tipologia della prestazione di cui al Contratto preveda particolari standard (operativi e/o di sicurezza) e livelli di servizio, anche in considerazione di eventuali performance di sistema richieste dal Committente ed alle esigenze dalla stessa espresse in relazione alla propria attività e relativa organizzazione aziendale, gli stessi saranno definiti nel Contratto. Analogamente, nel medesimo documento, saranno dettagliati i termini essenziali di esecuzione della prestazione richiesta.

5.8.2 In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli standard, dei livelli di performance, ovvero dei termini essenziali di cui sopra sub 5.8.1, il Committente potrà applicare le penali riportate in dettaglio nel Contratto. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro salva e impregiudicata la responsabilità per il maggior danno arrecato dall'Appaltatore.

- 5.8.3 Fermo quanto previsto nel precedente articolo, le penali saranno applicate anche in caso di inadempimento dell'Appaltatore ad un qualsiasi degli Obblighi specifici gravanti sull'Appaltatore ai sensi del Contratto.
- 5.8.4 La corresponsione delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di penale potrà essere oggetto di compensazione volontaria con le somme dovute dal Committente a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in Contratto.
- 5.8.5 La misura complessiva delle penali applicate ai sensi del presente articolo non potrà eccedere il limite massimo previsto nella Lettera d'Ordine, pena la risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

6 Prezzi contrattuali

6.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

- 6.1.1 I prezzi contrattuali si riferiscono all'Attività completata a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto. I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto.
- 6.1.2 L'Appaltatore deve provvedere a tutto quanto necessario alla completa esecuzione delle Attività.
- 6.1.3 L'Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali. Tali prezzi coprono, quindi, nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, dei costi e di tutti gli oneri inerenti alla prestazione oggetto del Contratto. L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad avanzare riserve o contestazioni in merito alla non remuneratività dei prezzi, qualunque ne sia la causa.
- 6.1.4 L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente, in deroga agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile, ad avanzare richieste e a ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche imprevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, dei costi inerenti alle prestazioni oggetto del Contratto.

6.2 Varianti e loro valutazione economica

- 6.2.1 Il Committente, durante l'esecuzione delle Attività, ha la facoltà di chiedere e ottenere prestazioni che non siano previste nella Documentazione Contrattuale, convenendone il relativo corrispettivo anche eventualmente ricorrendo a nuovi prezzi.
- 6.2.2 La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dal Committente e dall'offerta presentata dall'Appaltatore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in linea con i prezzi contrattuali.
- 6.2.3 L'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire al Committente la valutazione delle variazioni della consistenza dell'Attività e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di offerta.

- 6.2.4 In caso di mancato accordo l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione delle Attività con le modalità richieste dal Committente, salvo il diritto di avanzare specifiche Riserve ai sensi del successivo articolo 10.1..
- 6.2.5 Resta inteso che eventuali attività svolte dall'Appaltatore in difformità rispetto alle previsioni di Contratto, che non siano state preventivamente autorizzate e formalizzate per iscritto dal Committente, non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di sorta.

6.3 Invariabilità dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.

7 Pagamenti

7.1 Modalità di pagamento e interessi

- 7.1.1 Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura, salvo diversa espressa indicazione nella Lettera d'Ordine. Resta inteso che fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui al presente Contratto (in particolare della Lettera d'Ordine) saranno inefficaci nei confronti del Committente e saranno, pertanto, respinte e restituite all'Appaltatore.
- 7.1.2 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'1 (uno) % e, in deroga all'art. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore.
- 7.1.3 Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti, è dunque escluso il maggior danno ex art. 1224 Codice Civile.

7.2 Compensazione e Sospensione dei pagamenti

- 7.2.1 È facoltà del Committente compensare in sede di liquidazione dei pagamenti le eventuali somme di cui l'Appaltatore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente stesso.
- 7.2.2 È facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con l'Appaltatore per inadempienze relative al Contratto.

7.3 Divieto di cessione dei crediti

- 7.3.1 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore, nemmeno parzialmente.
- 7.3.2 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto ed il Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono

che l'atto di cessione per essere efficace nei confronti del Committente sarà, a cura dell'Appaltatore notificato al Committente ai sensi di Legge.

8 Garanzie

8.1 Garanzie

- 8.1.1 L'Appaltatore, ove richiesto nella Lettera d'Ordine e sulla base dei modelli ivi allegati, si impegna a consegnare al Committente le seguenti garanzie:
- (i) un *advanced payment bond* pari al valore dell'anticipo di pagamento a garanzia della restituzione dell'anticipo medesimo, in accordo con quanto pattuito nella Lettera d'Ordine ("**Advanced Payment Bond**");
 - (ii) un *performance bond* ("**Performance Bond**"), che andrà a coprire il periodo di durata delle Attività fino all'accettazione provvisoria da parte del Committente;
 - (iii) contestualmente all'accettazione provvisoria, che è condizione per il rilascio del medesimo, un *warranty bond* ("**Warranty Bond**"), in sostituzione del Performance Bond, che andrà a coprire il periodo di garanzia individuato ai sensi del Contratto.
- 8.1.2 L'Advanced Payment Bond, il Performance Bond e il Warranty Bond dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- (a) emessi da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente;
 - (b) siano efficaci alla data di consegna al Committente;
 - (c) costituiscano una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta e siano in ogni caso redatti in forma e sostanza conforme al rispettivo modello allegato alla Lettera d'Ordine e di gradimento del Committente.
- 8.1.3 Qualora l'Appaltatore non consegni l'Advanced Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il Warranty Bond nei termini ed alle condizioni indicate nella Lettera d'Ordine, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile secondo le modalità di cui all'articolo 9.1 che segue., fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 8.1.4 L'Appaltatore garantisce al Committente l'assenza di vizi e difetti delle Attività oggetto del Contratto.
- 8.1.5 Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna a sue spese e tenendo il Committente indenne da ogni danno, a eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie qualunque difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.
- 8.1.6 La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni sugli altri documenti contrattuali è stabilita in 24 mesi dal completamento di ogni singola Attività oggetto del Contratto approvata dal Committente.

9 Risoluzione e Recesso

9.1 Clausola risolutiva espressa

9.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nel Contratto e nei seguenti casi: 1.4.3 *Osservanza della Legge*), 1.6.3 (*Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001*), 1.8.3 (*Documentazione da fornire*), 1.13 (*Ausiliari dell'Appaltatore*), 2.1 (*Subappalto*), 2.2 (*Divieto di cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore*), 3.1.4 (*Requisiti generali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente*), 8.1.3 (*Mancata consegna garanzie richieste*). La risoluzione si verificherà quando il Committente comunicherà all'Appaltatore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

9.2 Diffida ad adempiere

9.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal Contratto, il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

9.3 Recesso per stato insolvenza dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa

9.3.1 In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore o già di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle procedure di amministrazione straordinaria o concordato semplificato o concordato minore, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, il Committente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta.

9.4 Recesso unilaterale del Committente

9.4.1 Il Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto. Il recesso avrà efficacia dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

9.5 Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

9.5.1 In qualsiasi caso di recesso da parte del Committente, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per il prezzo delle opere o dei servizi oggetto del Contratto, anche se non terminate, ma eseguite regolarmente, da determinarsi secondo quanto previsto nel Contratto medesimo.

9.5.2 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), l'Appaltatore non avrà più titolo per accedere alla Sede Operativa, salvo autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente, per le finalità di cui al paragrafo 5.2 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o le diverse attività specificamente concordate fra le Parti.

10 Riserve, Deroghe a norme di legge, foro competente

10.1 Riserve

10.1.1 Tutte le pretese che l'appaltatore intende avanzare nei confronti del Committente devono essere formulate tramite rituale riserva ossia tramite comunicazione a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal verificarsi dei fatti e/o delle circostanze cui la riserva si riferisce indicando specificamente le causali delle riserve e la quantificazione esatta delle somme cui ritiene di avere diritto.

10.2 Deroghe a norme di legge

10.2.1 Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di Contratto convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del Codice Civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

10.3 Foro esclusivo competente

10.3.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.